



CSA Regioni Autonomie Locali

Segreteria Lazio

Via R. R. Garibaldi, 7 – 00147 Roma
Tel. 06.51601827 cell. 3336571625 fax 06.51601827

Sito internet www.csalazio.it
posta elettronica: segreteria@pec.qua-dir.it
vsecco@qua-dir.it

Protocollo n. 1915
Roma lì 25 luglio 2022

ARSIAL

Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma

Al PRESIDENTE

Dott. Mario Ciarla

Al Presidente della delegazione Trattante
Pro-Tempore

Collegio dei Revisori

Alle Segreterie CSA
ARSIAL e LAZIO

Oggetto: incarichi di Posizione Organizzativa

Alla luce della delegazione trattante del 6 luglio 2022, si rappresenta quanto segue:

Si prende atto del diniego UIL dal far scorrere le graduatorie delle selezioni relative agli avvisi interni per il conferimento degli incarichi di titolarità di Posizione Organizzativa (art.6 del “Disciplinare per il conferimento, la revoca e la pesatura delle PO - delibera Consiglio di Amministrazione Arsial n. 22 del 22 maggio 2019).

Il CSA proponeva, invece, come previsto all’art.8 comma 3 del medesimo “Disciplinare per il conferimento, la revoca e la pesatura delle PO - delibera Consiglio di Amministrazione Arsial n. 22 del 22 maggio 2019), di provvedere, con le stesse forme, al conferimento dell’incarico ad altro candidato risultato idoneo nella medesima procedura, senza necessità di rinnovarla.

La UIL affermava tuttavia che la deroga unilaterale dell’amministrazione fosse viziata ovvero avvenuta senza consultare le parti sociali e quindi ciò ne inficiasse l’efficacia del conseguente incarico di PO.

Abbiamo, come CSA, assistito nonostante le nostre proteste ad uno spettacolo senza precedenti, senza logica, avallato dal Direttore Generale Fabio Genchi e supportato dalla Maggioranza sindacale (Cgil, Cisl e Uil) che ha deciso di lasciare in essere le attuali PO fino a che non venga firmato il CCNL senza dar luogo a scorrimenti di quelle che si fossero rese vacanti.

Tutto questo ci ha fatto riflettere e come qualcuno amava dire *“a pensar male del prossimo si fa peccato ma si indovina”*. Pur non volendo ci siamo trovati a dover chiarire un passaggio importante.

Questa Organizzazione sindacale considera che quanto esposto durante delegazione trattante del 6 luglio 2022, consista nella violazione dell’art. 3 Cost., anche in relazione al disposto dell’art. 13 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.

Il CSA ritiene quindi che l’ulteriore proroga degli incarichi di posizione organizzativa determini una disparità tra il personale di Arsial ed il restante personale destinatario del richiamato art. 13 del CCNL

Funzioni locali, prologa, ribadiamo della quale non è dato vedere alcuna ragionevole giustificazione, né essa è da ritenersi valida senza una definizione temporale che non può essere rinviata alla ipotetica firma di un nuovo CCNL attualmente non fissata e comunque solo un'ipotesi attualmente non concreta.

Va sottolineato che negli enti come ARSIAL, gli incarichi di posizione organizzativa, che debbono essere correttamente inquadrati nella loro natura di trattamento economico accessorio, sono automaticamente correlati alla nomina a responsabili delle strutture apicali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CCNL21/05/2018; la loro genesi va dunque ricercata nel provvedimento di nomina a responsabile di servizio, ma non sono in alcun modo riconducibili ad incarichi dirigenziali.

Considerato pertanto che le "Proroga degli incarichi delle posizioni di lavoro attualmente ricoperte di cui all'allegato alla determinazione del Direttore generale n. 626 del 27/09/2019 e n. 647 del 07/10/2019" è stata effettuata con atto del Direttore Generale di ARSIAL n°138/RE del 15 ottobre 2021 e come affermato dalla Uil senza passaggio con le parti sociali, si ritiene che la proroga degli incarichi di posizione organizzativa già in essere, disposta unilateralmente da Arsial, si iscriva nel quadro di riferimento organizzativa. Essa è sicuramente stata dettata da evidenti ragioni di natura organizzativa, volte ad assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa (sentenza n. 252 del 2016).

Tuttavia preso atto come la forzatura effettuata dal tavolo Prologa di maggioranza sia di fatto nulla, poiché non prevede un termine temporale parte essenziale prevista dalla norma per una proroga.

Ricordiamo altresì che l'ipotesi di responsabilità omissiva peculiare è connessa al dovere, ad oggi sancito all'art. 52 del codice di giustizia contabile, che grava sui soggetti al vertice delle articolazioni amministrative e sugli organi di revisione e controllo, e impone di segnalare prontamente alla competente procura della Corte dei Conti i fatti che possano dare luogo a responsabilità erariale e di cui abbiano preso notizia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Inoltre, rammentiamo che si configura una responsabilità per il danno derivante dall'omessa o ritardata denuncia, il quale potrebbe essere identificato come espressamente sancito dal legislatore (art. 1, c. 3, l. n. 20/1994) financo nel danno prodotto proprio dal fatto manchevolmente non denunciato ed eventualmente prescrittosi a causa di tale inerzia, dalla quale deriva l'impossibilità per la p.a. di ottenere ristoro del pregiudizio subito.

Alla luce di quanto sopra riportato, il CSA nelle more dell'invio della presente alla Corte dei Conti si

DIFFIDA

l'amministrazione di ARSIAL:

- all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate destinate agli incarichi di posizione organizzativa spesa espressamente richiamata dall'art. 67, comma 7 oggi "**sine titolo**";
- di attivare le procedure per dar luogo al loro conferimento approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Arsial n. 22 del 22 maggio 2019.

Il Segretario
(**Valerio Secco**)

